

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
(Provincia di SIRACUSA)

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE ENTRATE NON RISCOSSE A SEGUITO DI
INGIUNZIONI DI PAGAMENTO E ACCERTAMENTI
ESECUTIVI

Approvato con delibera di C.C. n. 18 del 27 aprile 2026

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata e requisiti soggettivi	3
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	4
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata	4
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	4
Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso	5
Articolo 7 – Rinuncia al contenzioso pendente	5
Articolo 8 – Decadenza dalla definizione agevolata	5
Articolo 9 – Entrata in vigore	6

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed in attuazione dell'articolo 1, commi 102-110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate dell'Ente, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di pagamento ai sensi del T.U. delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, notificati dall'Ente stesso e/o dai concessionari della riscossione di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (*la definizione si riferisce ai crediti da accertamenti definitivi, anche se non ancora avviati alla riscossione coattiva*).

2. La definizione agevolata di cui al comma precedente determina l'estinzione dei debiti di natura patrimoniale e tributaria, secondo le disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Sono esclusi dalla definizione agevolata:

- l'imposta regionale sulle attività produttive, le compartecipazioni e le addizionali ai tributi erariali e ogni altra entrata non rientrante nella competenza regolatoria comunale.
- l'imposta municipale propria dovuta allo Stato con il codice 3925.
- gli atti impositivi o di contestazione che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano essere definite per effetto di sentenze definitive.
- i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base ai titoli definitivi.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata e requisiti soggettivi

1. Sono definibili in via agevolata i debiti contenuti in avvisi di accertamento esecutivi disciplinati dal comma 792 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, non pagati e relativi agli anni di imposta dal **2018 al 2021** gestiti sia dal Comune che dai soggetti affidatari della riscossione di cui all'art. 52 comma 5 lett. b del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e all'art. 1 comma 691 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.

2. La definizione agevolata comporta il pagamento della sola quota capitale (per quanto concerne i tributi dovuti), delle spese procedurali, di notifica ed esecutive e delle somme a titolo di aggio e/o di rimborso spese una tantum; **con esclusione integrale delle sanzioni e degli interessi.**

Resta ferma l'esclusione di qualsiasi riduzione dell'imposta o del tributo principale dovuto.

3. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

- un'ingiunzione di pagamento;**
- un accertamento divenuto esecutivo.**

4. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

5. Possono essere oggetto di definizione agevolata i debiti complessivi riportati su ingiunzioni di pagamento e accertamenti divenuti esecutivi, ovvero gli importi della singola voce di debito su questi riportati (*l'opzione consente, in caso di atti contestati in parte, di favorire comunque l'incasso parziale delle rimanenti somme, risulta però più complessa la fase della rendicontazione degli incassi*).

6. Il Comune, su istanza del debitore da presentarsi esclusivamente all'Ente entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sul sito internet istituzionale, comunica, anche avvalendosi delle informazioni eventualmente acquisite dal concessionario o dal soggetto di supporto, entro i successivi 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2 comma 6, il debitore manifesta al Comune la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante apposita dichiarazione, da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sul sito internet istituzionale.

2. L'istanza è presentata esclusivamente al Comune, anche con riferimento ai debiti affidati a soggetti esterni, che provvede, ove necessario, alla successiva trasmissione al concessionario o al soggetto di supporto per gli adempimenti di competenza.

La dichiarazione è resa secondo le modalità e la modulistica predisposte dall'Ente e pubblicate sul sito istituzionale www.comune.canicattinibagni.sr.it e deve indicare il numero di rate prescelto per il pagamento.

3. Il Comune comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, entro 60 giorni dalla presentazione della stessa, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate e le relative scadenze.

Il pagamento può avvenire nelle seguenti modalità:

In un'unica soluzione. Versamento unico entro il 30 Settembre 2026

In forma rateale. In caso di pagamento rateale, il numero massimo di rate e l'importo della prima rata sono determinati secondo i seguenti criteri:

Pagamento fino ad un massimo di **18 rate mensili**, con versamento di una prima rata pari al 10% dell'importo complessivamente dovuto ai fini della definizione. **L'importo minimo della rata non può essere inferiore ad € 50 in rapporto al debito da versare e previa valutazione dell'ufficio.**

In tutti i casi restano dovuti esclusivamente il capitale, le spese di notifica, procedurali ed esecutive, nonché le somme a titolo di aggio e/o rimborso spese una tantum; le sanzioni e gli interessi sono integralmente esclusi.

Le rate successive alla prima sono di pari importo e scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.

Resta ferma la facoltà del debitore di optare per il pagamento in un'unica soluzione.

4. In caso di pagamento rateale, sulle somme dovute si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

5. Il mancato pagamento anche solo di una rata entro 10 giorni dalla scadenza configura inadempimento pena la decadenza dalle agevolazioni con rigetto dell'istanza di definizione agevolata.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 10 giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della istanza di definizione agevolata, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

Il Comune (o il concessionario) relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive, fatte salve quelle già in essere alla data di presentazione della dichiarazione suddetta.

Articolo 7 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei 30 giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, (è possibile depositare un atto di rinuncia a firma congiunta, ovvero un atto di rinuncia con in allegato un atto di accettazione alla rinuncia firmata dall'altra parte) allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 8 – Decadenza dalla definizione agevolata

1. Il contribuente decade dai benefici della definizione agevolata in caso di:

- mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'unica soluzione;
- mancato pagamento, insufficiente o tardivo pagamento di una rata oltre il termine di tolleranza di cui all'art. 4;
- irregolarità essenziali dell'istanza non sanate entro il termine assegnato dagli uffici;
- dichiarazioni mendaci o utilizzo di documentazione falsa;
- mancato deposito della rinuncia/atti necessari nel contenzioso nei termini di cui all'art. 7.

2. La decadenza è dichiarata con provvedimento dell'Ufficio Tributi o del concessionario o

soggetto di supporto notificato al contribuente, contenente il ricalcolo del dovuto in via ordinaria.

3. In caso di decadenza:

- gli importi versati sono acquisiti a titolo di acconto sul dovuto complessivo;
- si applicano sanzioni e interessi nella misura ordinaria per l'importo residuo;
- riprendono le procedure di riscossione coattiva per il residuo;
- non è dovuto alcun rimborso delle somme versate.

4. È esclusa la riammissione alla definizione, salvo errore materiale riconosciuto dall'Ufficio o forza maggiore documentata.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento (*pubblicato nel sito internet istituzionale dell'Ente*) entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.
2. A decorrere dalla sua entrata in vigore, le disposizioni del presente regolamento si applicano in via esclusiva alle procedure di definizione agevolata. Sono conseguentemente disapplicate e non trovano più applicazione eventuali disposizioni contenute in altri regolamenti comunali incompatibili con il presente regolamento.